



LOTTOMATICA GROUP S.p.A.
CODICE DI CONDOTTA

AGIRE CON INTEGRITÀ

Versione di settembre 2010

PREMESSA

Lottomatica Group S.p.A. è un'azienda che opera a livello mondiale in un ambiente commerciale complesso e altamente regolamentato. I propri dipendenti vivono e lavorano in diversi paesi del mondo.

Il presente Codice di Condotta (nel prosieguo indicato anche come il "Codice"), che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, fornisce informazioni concernenti gli standard di comportamento e il livello di integrità richiesto a tutti i dipendenti, amministratori, funzionari, consulenti, così come a terzi, agenti o rappresentanti che agiscono in nome e per conto di Lottomatica Group S.p.A. e delle sue società controllate e collegate (nel prosieguo indicate come "Società" o "Lottomatica").

Il presente Codice non costituisce un contratto di lavoro e non istituisce diritti contrattuali di sorta tra la Società e i propri dipendenti. In ogni caso l'ottemperanza alle norme in esso indicate costituisce un obbligo preciso per ciascun dipendente. I dipendenti che non dovessero attenersi al presente Codice o a qualunque altra procedura adottata dalla Società potranno essere soggetti a sanzioni disciplinari nei limiti previsti dalla legge applicabile e dai contratti di lavoro stipulati tra le parti.

I soggetti terzi, agenti o rappresentanti che non rispettino, qualora richiesto, le previsioni contenute nel presente Codice potranno essere sottoposti all'applicazione di appropriate sanzioni, in conformità con la legge o le previsioni che regolano il relativo rapporto contrattuale.

Il Codice si applica sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle differenze culturali, sociali ed economiche dei vari paesi in cui la Società opera. Laddove l'ordinamento giuridico e normativo locale preveda norme imperative divergenti da quelle del presente Codice, prevarranno le suddette normative.

PRINCIPI FONDAMENTALI

La Società promuove l'osservanza dei principi etici di integrità, fiducia, rispetto ed eccellenza in tutti i suoi rapporti commerciali ed istituzionali.

- La Società ottempera a tutte le leggi e disposizioni regolamentari che ne disciplinano l'attività a livello internazionale ed esige da tutti i propri contraenti, consulenti e dagli altri soggetti terzi con i quali essa intrattiene relazioni, che si attengano alla medesima condotta.
- La Società conduce le proprie attività conformandosi ai presenti principi fondamentali in ogni operazione commerciale.
- La Società agisce con integrità in ogni relazione e luogo di lavoro, evitando qualunque conflitto di interessi tra attività lavorativa e privata dei propri dipendenti.
- La Società è impegnata nella salvaguardia del proprio patrimonio sociale nei suoi aspetti finanziari, fisici, di proprietà intellettuale e di reputazione e nel garantire la puntualità e la trasparenza di tutte le informazioni fornite.
- La Società promuove una cultura aziendale finalizzata al conseguimento di un ambiente lavorativo sicuro e ben regolato, di pari opportunità, diversità, comunicazione ed innovazione dove tutti sono trattati con rispetto, onestà e dignità.
- La Società è sensibilmente coinvolta nelle tematiche di responsabilità sociale, in particolare per quanto concerne il supporto fornito nel promuovere finalità educative, culturali, umanitarie e filantropiche in favore dei propri concittadini.

SOMMARIO

	Pag.
Integrità	5
<i>Standard di condotta</i>	5
<i>Impegno all'integrità</i>	5
<i>Pari opportunità di impiego, rispetto delle diversità e molestie sul luogo di lavoro</i>	5
<i>Conflitto di interessi</i>	6
<i>Obbligo di segnalazione e divieto di ritorsione</i>	6
Pratiche commerciali	7
<i>Partecipazione a lotterie</i>	7
<i>Partecipazione a giochi e scommesse</i>	7
<i>Proprietà intellettuale</i>	7
<i>Sistemi informatici e di comunicazione elettronica</i>	8
<i>Accuratezza, conservazione e cancellazione di documenti e dati</i>	8
<i>Comunicati stampa e mezzi di informazione</i>	9
<i>Privacy</i>	9
Relazioni commerciali	9
<i>Collaborazione con le Autorità di Vigilanza</i>	9
<i>Omaggi aziendali</i>	9
- <i>Spese di rappresentanza</i>	10
- <i>Doni</i>	10
<i>Contributi politici</i>	11
Quadro Normativo di riferimento	11
<i>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231</i>	11
<i>Leggi in materia di concorrenza e raccolta di informazioni sulla concorrenza</i>	12
<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	13
<i>Manipolazione del mercato</i>	13
<i>Pagamenti illeciti</i>	13
<i>Prevenzione del riciclaggio di denaro illecito</i>	14
Compliance e governance globale	14
<i>Conduzione dell'attività d'affari globale</i>	14
<i>Programma di compliance e governance globale</i>	15
Strumenti di Comunicazione	16
<i>Ufficio Compliance</i>	
<i>Integrity Line</i>	
<i>Ufficio Legale</i>	
<i>Ufficio Risorse Umane</i>	
Principali riferimenti normativi	17

INTEGRITÀ

Standard di condotta

La conduzione di ogni attività della Società è improntata all'osservanza di principi etici, di integrità, fiducia, rispetto e correttezza. Questi valori guidano ogni condotta aziendale nell'assunzione delle decisioni che interessano la Società.

Indipendentemente dalle sollecitazioni connesse alla conduzione del business, gli esponenti aziendali dovranno agire con senso di responsabilità e in modo irreprensibile. Ciò significa che si dovrà evitare di ingenerare anche solo il sospetto di irregolarità nella conduzione degli affari della Società.

Impegno all'integrità

Il rispetto delle norme costituisce una responsabilità individuale. È compito di ciascuno conformarsi alle norme di legge e regolamentari applicabili. Salvo divieti previsti dalle legislazioni locali, deve ritenersi a tutti gli effetti un obbligo per il dipendente della Società l'impegno ad attenersi alle disposizioni del presente Codice ed alle politiche aziendali.

La violazione delle norme contenute nel presente Codice può causare alla Società nel suo complesso un danno in termini di reputazione commerciale e la potenziale perdita di credibilità presso i clienti, gli azionisti e i dipendenti.

Pertanto, qualora sorga l'esigenza di un chiarimento in merito alla condotta commerciale da adottare o dubbi inerenti specifiche situazioni o circostanze o necessità interpretative in relazione alle direttive contenute in queste linee guida, occorre richiedere l'assistenza del proprio superiore o di un funzionario dell'Ufficio Compliance, dell'Ufficio Legale o dell'Ufficio Risorse Umane.

Ciò premesso, è necessario dedicare del tempo per conoscere e comprendere le politiche aziendali adottate dalla Società, nonché le leggi e i regolamenti applicabili in tema di responsabilità professionale. Potrebbe, quindi, essere opportuna la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione al fine di assicurare loro l'effettiva conoscenza delle suddette disposizioni aziendali, normative e regolamentari.

Pari opportunità di impiego, rispetto delle diversità e molestie sul luogo di lavoro

La Società è impegnata ad assicurare un ambiente lavorativo nel quale ognuno sia trattato con correttezza, dignità e rispetto. La Società non effettua discriminazioni di razza, colore, convinzioni, religione, origine etnica, età, disabilità, handicap, sesso, orientamento sessuale, stato anagrafico, stato coniugale, stato militare o qualunque altra condizione tutelata dalla legge, in conformità alle vigenti leggi e normative.

È vietato qualunque genere di molestia da parte o nei confronti di un dipendente della Società. Tra i comportamenti banditi rientrano l'utilizzo di scherzi di carattere degradante o umiliante, calunnie, intimidazioni, profferte di tipo sessuale indesiderate o pretese di prestazioni sessuali correlate a decisioni di carattere lavorativo. Qualunque altra condotta verbale o fisica contenente sottintesi di tipo sessuale che interferisca con lo svolgimento delle mansioni lavorative di una persona e determini un ambiente lavorativo intimidatorio, ostile od offensivo deve considerarsi inaccettabile.

La Società è inoltre impegnata a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano e richiede a ciascuno degli esponenti aziendali di non presentarsi al lavoro sotto l'influenza di sostanze che possano pregiudicare

l'adempimento delle proprie mansioni professionali in modo efficiente e sicuro.

Conflitto di interessi

È necessario astenersi da comportamenti, relazioni o situazioni che confliggano o possano dare adito al sospetto che esista un conflitto rispetto alle responsabilità dell'incarico assegnato nell'ambito della Società o agli interessi aziendali. In particolare, un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi privati o personali interferiscono in qualunque modo, o anche ingenerano il forte sospetto di un'interferenza, con gli interessi della Società.

Ogni relazione o attività che possa implicare l'insorgere di un conflitto di interessi o anche la sola parvenza di tale conflitto, dovrà essere autorizzata dal dirigente dell'unità aziendale di riferimento e, successivamente, comunicata al Responsabile dell'Ufficio Compliance o ad un soggetto da questi delegato.

Si riportano di seguito alcuni esempi di conflitto di interessi:

- svolgere mansioni di lavoro dipendente, attività commerciale, attività di libero professionista o qualunque altra attività al di fuori della Società che interferisca o risulti in conflitto con le responsabilità dell'incarico assegnato in seno alla Società;
- mantenere interessi finanziari sostanziali, direttamente o per interposta persona, nei confronti di un cliente, fornitore o concorrente effettivo o potenziale della Società, ovvero ricoprire incarichi di dipendente, consulente, funzionario o amministratore di tali soggetti;
- indirizzare gli affari della Società verso fornitori di cui si sia proprietari o gestori, parenti o comunque soggetti strettamente correlati;
- utilizzare informazioni riservate od opportunità d'affari della Società o impiegare impropriamente le risorse patrimoniali della Società per trarne vantaggi personali o a beneficio di un parente o di una persona a noi direttamente correlata.

La partecipazione ad attività di carattere non commerciale quali opere filantropiche o l'elezione a cariche politiche possono causare l'insorgere di un conflitto di interessi qualora la propria partecipazione diretta determini l'insorgere di obbligazioni a carico della Società senza la preventiva approvazione di quest'ultima o nel caso in cui le proprie attività diano adito all'impressione che la Società eserciti un'influenza indebita sulle decisioni di tali organismi.

L'elenco sopra fornito non ha carattere esaustivo rispetto ai possibili casi di conflitto di interessi, ma è comunque un campione rappresentativo delle diverse tipologie di relazioni e attività che possono determinare l'insorgere di un conflitto di interesse.

In caso di dubbio in ordine alla possibilità che una data attività integri una situazione di conflitto di interesse si prega di contattare il Responsabile dell'Ufficio Compliance o un soggetto da questi delegato prima dell'inizio dell'attività medesima.

Obbligo di segnalazione e divieto di ritorsione

Costituisce obbligo e responsabilità di ciascun destinatario riferire tempestivamente qualunque violazione, presunta o effettiva, del Codice, nonché ogni violazione di leggi o regolamenti. Eventuali problematiche di carattere etico o inerenti la compliance dovranno essere riferite utilizzando gli ordinari

canali gerarchici di comunicazione.

La scelta di riferire l'esistenza di situazioni irregolari o illecite, specialmente ove coinvolgono una persona amica o un superiore, potrebbe essere percepita come una violazione delle norme di etica individuale. Di contro, la reticenza e l'omessa segnalazione di simili circostanze potrebbero causare gravi danni alla Società, la perdita di fiducia nei suoi confronti da parte della clientela, l'irrogazione di multe o altre sanzioni a suo carico o nei confronti dei propri esponenti aziendali.

Un elenco completo degli strumenti atti a segnalare eventuali violazioni del presente Codice, di leggi o di regolamenti è consultabile nella sezione "Strumenti di Comunicazione" del presente Codice.

La Società non attuerà alcuna forma di ritorsione nei confronti delle persone che riferiscano in buona fede violazioni presunte o effettive.

PRATICHE COMMERCIALI

Partecipazione a lotterie

Gli esponenti aziendali, i rappresentanti e i consulenti della Società (ad eccezione dei dipendenti della sede italiana di Lottomatica) non dovranno partecipare, rivendicare o percepire alcun beneficio, direttamente o indirettamente, in relazione ad attività di gioco connesse a lotterie presso qualunque giurisdizione in cui la Società fornisce servizi e/o prodotti. Gli esponenti aziendali e consulenti della Società sono tenuti ad informare i propri familiari diretti e congiunti dell'esistenza di possibili restrizioni imposte anche a loro carico dalle leggi o regolamenti, sia di carattere nazionale che locale o di natura contrattuale con la Società presso le varie giurisdizioni.

In casi limitati, gli esponenti aziendali e i consulenti della Società potranno svolgere tali attività di gioco, ove queste siano correlate a mansioni professionali, siano consentite dalle leggi e dai contratti applicabili e gli interessati ottengano il preventivo consenso dal dirigente dell'unità aziendale di riferimento e dal Responsabile dell'Ufficio Compliance o un soggetto da questi delegato. In tal caso, eventuali vincite derivanti dall'attività di gioco dovranno essere restituite.

Partecipazione a giochi e scommesse

Gli esponenti aziendali non possono partecipare a scommesse, giochi d'azzardo o altre attività di gioco connesse a slot machine, in quanto proibite da disposizioni contrattuali o da licenze/concessioni. Un elenco delle attività vietate è visibile sul sito internet del dipartimento Compliance così come sull'intranet di Spielo, Atronic e GTECH, sotto la voce Compliance.

Indipendentemente dalle restrizioni sopra individuate, gli esponenti aziendali e i consulenti della Società potranno essere autorizzati a partecipare a tali attività di gioco ove queste siano correlate alle mansioni professionali, siano consentite dalle leggi e dai contratti applicabili e gli interessati ottengano il preventivo consenso dal dirigente dell'unità aziendale al quale il dipendente afferisce e dal Responsabile dell'Ufficio Compliance o da un soggetto da questi delegato.

Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale della Società, ivi compresi i suoi diritti d'autore, brevetti, marchi

d'impresa e segreti commerciali, rivestono estrema importanza per la Società e il suo successo duraturo. La proprietà intellettuale rappresenta una delle risorse più importanti prodotte dalla Società. Tali risorse comprendono informazioni di proprietà di estremo valore, quali software informatici e codici sorgente, disegni tecnici, attività di ricerca e sviluppo, processi segreti e know-how, piani di marketing, etc. La perdita, il furto, la divulgazione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale della Società ne mettono a rischio l'attività e sono causa di grave danno. Ciascuno destinatario è tenuto a salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale della Società, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela. Tale obbligo non si estingue neppure dopo la cessazione del rapporto di lavoro presso la Società.

La Società rispetta anche la proprietà intellettuale altrui. La riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti dal diritto d'autore è contraria alle politiche della Società. La Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

Ciascun dipendente si impegna a cedere alla Società tutti i diritti derivanti da qualsiasi idea, invenzione, informazione, creazione o qualunque altra attività soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni (i) sia basata su o riguardi informazioni riservate, servizi o prodotti e (ii) sia realizzata in costanza del rapporto di impiego o entro un anno dalla sua cessazione, fatto salvo il caso in cui le leggi o i regolamenti locali contengano disposizioni imperative che differiscano da quanto previsto dalla presente sezione.

Sistemi informatici e di comunicazione elettronica

Tutti i sistemi informatici e di comunicazione elettronica, ivi compresa la posta elettronica, gli accessi via Intranet e Internet ed i messaggi vocali costituiscono beni di proprietà della Società e devono essere utilizzati per finalità professionali.

La Società dispone di procedure interne per la diffusione delle norme che disciplinano l'utilizzo dei sistemi informatici e di comunicazione elettronica al fine di prevenire eventuali danni alla Società in termini di reputazione, riduzione della produttività e applicazione di sanzioni pecuniarie.

La Società ha la facoltà, inoltre, di accedere e controllare la posta ricevuta e inviata dai dipendenti attraverso la casella di posta elettronica fornitagli dall'azienda ovvero qualsiasi dato creato o conservato nei sistemi informatici e di comunicazione elettronica della Società, salvo diversa disposizione di legge ed, in ogni caso, nel rispetto della ragionevole protezione del rapporto di riservatezza tra la Società e i suoi dipendenti.

Accuratezza, conservazione e cancellazione di documenti e dati

Tutti i libri sociali e contabili e le altre registrazioni della Società dovranno risultare completi, esaustivi, accurati e redatti in conformità ai requisiti richiesti dalla legge. È proibita la registrazione di poste che nascondano o dissimolino intenzionalmente la vera natura di una determinata operazione.

La Società non dovrà effettuare né consentire l'effettuazione di dichiarazioni false o fuorvianti nelle proprie rendicontazioni finanziarie o in altri documenti presentati ad agenzie governative, clienti o azionisti o predisposti a loro uso.

La Società dispone di rigorose procedure aziendali e di un sistema di controlli interni volto a tutelare il proprio patrimonio nei suoi aspetti logistici, amministrativi, finanziari e di proprietà intellettuale e a garantire che le decisioni gestionali si basino su analisi finanziarie ed economiche appropriate che tengano nella dovuta considerazione anche i fattori di rischio.

Tutti i dati registrati saranno conservati e cancellati nella rigorosa osservanza della politica sulla conservazione dei dati della Società, dei requisiti previsti ex lege e dalle disposizioni statutarie applicabili.

Non è consentito rimuovere o cancellare dati o documenti prima delle scadenze previste dalla procedura aziendale di riferimento o rimuoverli o cancellarli in qualunque momento, qualora la procedura che ne disciplina la soppressione sia stata sospesa a seguito di contenzioso o di indagini, in corso o pendenti.

Comunicati stampa e mezzi di informazione

È vietato ai dipendenti di rendere comunicazioni ai media in merito all'attività della Società, ai suoi prospetti o risultati.

Tutte le comunicazioni concernenti la Società con esponenti dei mezzi di comunicazione o con la comunità finanziaria, quali reporter, giornalisti, autori, commentatori, investitori, trader e analisti, devono essere autorizzate dall'Ufficio Affari Societari della Società. Tutti i comunicati stampa riguardanti la Società sono emanati dall'Ufficio Affari Societari in collaborazione con l'Ufficio Relazioni con gli Investitori e con l'Ufficio Legale. Fanno eccezione a tale regola i comunicati stampa di carattere ordinario che vengono diramati dalla Società o da sue controllate che agiscono come operatori di lotterie, che sono obbligate a fornire tali informazioni in virtù della qualifica di operatore con licenza o concessione.

Privacy

La Società è impegnata alla tutela della riservatezza personale e prende inoltre atto della propria responsabilità nel tutelare i diritti di tutti i soggetti i cui dati personali siano custoditi e sottoposti a trattamento da parte della Società.

La Società non raccoglie e non mantiene nei propri schedari dati sensibili o di natura personale che non abbiano rilevanza ai fini della conduzione della propria attività.

Ciascuno deve farsi carico dell'obbligo di proteggere i dati personali di identificazione e di natura confidenziale da qualunque forma di trattamento, comunicazione o diffusione impropria o non autorizzata. Tutte le unità aziendali sono tenute a implementare procedure corrette e responsabili per la tutela della privacy, adottando provvedimenti ragionevoli per assicurarne l'ottemperanza e la conformità alla normativa applicabile.

RELAZIONI COMMERCIALI

Collaborazione con le Autorità di Vigilanza

La Società è impegnata nell'adempimento delle disposizioni delle diverse Autorità di vigilanza che regolamentano le sue attività. Gli esponenti aziendali che operano per conto della Società la assistono nell'adempimento dei propri obblighi e sono tenuti ad assicurare la massima collaborazione e disponibilità nei confronti dei soggetti preposti alla vigilanza.

Omaggi aziendali

Doni e spese di rappresentanza costituiscono atti di cortesia destinati a rinsaldare e mantenere i rapporti

commerciali. Tuttavia, è necessario astenersi da qualsiasi comportamento che dia adito al sospetto di irregolarità nell'offerta di doni o di altro genere di intrattenimenti a favore di persone che hanno o si ripropongono di instaurare rapporti d'affari con la Società. La richiesta di regali, di favori, di intrattenimenti o di prestazioni a carattere personale deve sempre considerarsi inaccettabile. Eventuali spese sostenute per omaggi, intrattenimenti o altre prestazioni di valore devono essere immediatamente riferite e registrate puntualmente nei libri e registri contabili della Società.

- *Spese di rappresentanza*

Gli atti di cortesia (relativi ad esempio all'accoglienza, all'offerta di pasti o biglietti per manifestazioni sportive o teatrali) compiuti in favore di partner commerciali, esistenti o potenziali, sono in genere ammissibili, a condizione che risultino chiaramente finalizzati a facilitare il conseguimento degli scopi commerciali aziendali. Le relative spese dovranno essere contenute, ragionevoli e di buon gusto, e in ogni caso non risultare vietate dalla legge o dalle politiche della Società. Nel corso di tali tipi di evento dovranno essere oggetto di discussione rilevanti questioni di natura commerciale ed il personale della Società dovrà essere presente. Talvolta i partner commerciali propongono offerte formative e opportunità di istruzione che comprendono viaggio e alloggio senza addebito di spese per il partecipante o per la Società. Vi sono altresì circostanze nelle quali si può essere invitati a partecipare a manifestazioni a spese del fornitore, per ricevere informazioni inerenti nuovi prodotti o servizi. L'accettazione di simili inviti a spese del fornitore è di norma sconsigliata. Tuttavia, la partecipazione occasionale a simili eventi può risultare utile alla creazione di rapporti commerciali e può apportare benefici alla Società. In simili circostanze, prima di accettare, sarà necessario ottenere l'autorizzazione del proprio superiore e del Responsabile dell'Ufficio Compliance o di un soggetto da questi delegato. Qualora la partecipazione alla manifestazione sia autorizzata, la Società provvederà al pagamento del viaggio e dell'alloggio del dipendente partecipante.

- *Doni*

La politica adottata dalla Società scoraggia l'accettazione o l'offerta di doni, direttamente o per interposta persona, da parte degli esponenti della Società a persone che intrattengono o si ripropongono di instaurare rapporti d'affari con la Società. Tuttavia, ove ciò non sia per altri versi proibito dalla legge o da una politica aziendale, gli esponenti aziendali della Società possono offrire o accettare omaggi a carattere promozionale a condizione che: (1) il dono sia ragionevolmente collegabile ad uno scopo commerciale; (2) abbia un valore non superiore a 100 Euro, a meno che il dono o il regalo sia stato specificamente approvato dal Responsabile dell'Ufficio Compliance o da un soggetto da questi delegato e non influenzi le scelte commerciali del soggetto che riceve il dono e (3) il rifiuto possa essere interpretato come un atto sgarbato o recare un pregiudizio alla Società.

Molti Paesi adottano rigidi regolamenti e norme di legge in materia di doni e altri omaggi aziendali destinati ai membri delle proprie istituzioni. E' compito di ciascun destinatario di conoscere e rispettare tali regole in caso di relazione con i suddetti rappresentanti governativi.

Molti tra gli esponenti aziendali della Società interagiscono con funzionari governativi e/o dipendenti di enti e agenzie governative. Si richiede quindi la costante osservanza delle leggi e normative che

disciplinano l'approvvigionamento di beni e servizi da parte dei clienti governativi. Le disposizioni di legge e regolamentari, oltre che le norme deontologiche governative che disciplinano il pagamento di onorari e l'offerta di articoli di valore destinati a funzionari e dipendenti pubblici, sono variegata e complesse. Non è consentito concedere od offrire doni, pagamenti di qualunque genere o altri articoli di valore a pubblici ufficiali o pubblici dipendenti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato della Società o del CEO delle singole società del gruppo (o di ogni altro funzionario designato dalla Società) e ove richiesto in conformità con le procedure interne applicabili e secondo quanto stabilito dal Programma di Compliance e Governance Globale della Società.

Contributi politici

Il versamento di contributi tramite l'utilizzo di fondi della Società, direttamente o per interposta persona, o l'impiego di risorse patrimoniali o di strutture della Società a beneficio di funzionari governativi, di partiti o candidati politici in qualunque parte del mondo sono vietati, se non preventivamente autorizzati da un funzionario dell'Ufficio Compliance e dell'Ufficio Legale in conformità alle procedure interne della Società.

La Società non rimborserà in alcun caso contributi politici versati a titolo personale da propri dipendenti, rappresentanti o consulenti.

Nessun dipendente sarà penalizzato in qualunque aspetto della propria attività lavorativa o delle opportunità di carriera a seguito della sua appartenenza o affiliazione politica o a causa della mancata o concessa erogazione di contributi di carattere politico.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

In quanto società di diritto italiano, Lottomatica è tenuta ad ottemperare, tra i vari obblighi di legge e regolamentari, alle disposizioni del Decreto legislativo n. 231/2001. Il Decreto 231 prevede gravi sanzioni a carico di società o di altri enti giuridici per reati posti in essere da dirigenti, amministratori, o comunque soggetti posti sotto la loro direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio della società o dell'ente stesso. L'adozione e l'implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231, può esimere la Società dalle responsabilità altrimenti previste a suo carico nel caso si verificassero simili reati.

Questa responsabilità è prevista in aggiunta a quella personale a carico del soggetto che commette il reato.

Le sanzioni amministrative più gravi prevedono forme di interdizione quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di stipulare alcune tipologie di contratti, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, oltre a pesanti multe. Il Decreto 231 si applica anche ai reati compiuti all'estero, qualora il pubblico ministero nella giurisdizione presso la quale il reato è avvenuto non dia corso a un procedimento penale e la condotta non configuri un reato ai sensi della legge applicabile in loco.

Nel caso si verifichi uno dei reati previsti dal Decreto 231, la Società sarà esonerata da ogni responsabilità qualora possa dimostrare che:

- a) prima del compimento del reato, il Consiglio di amministrazione aveva adottato e implementato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire simili reati (Modello 231);
- b) l'incarico di monitorare l'osservanza del modello di organizzazione e gestione e la sua efficacia, nonché il suo aggiornamento era stato affidato ad un organismo interno dotato di poteri di controllo autonomi, il cosiddetto "Organismo di vigilanza";
- c) i responsabili del reato abbiano agito eludendo il modello di organizzazione e gestione;
- d) l'Organismo di Vigilanza non abbia ommesso di effettuare i controlli di sua competenza.

Ciascun esponente aziendale ha l'obbligo di riferire, a tale Organismo di Vigilanza, tempestivamente qualunque violazione, presunta o effettiva, connessa al Modello 231, in relazione ai seguenti crimini:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. concussione, corruzione e truffa ai danni dello Stato);
- reati societari (es. false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale, agiotaggio);
- falsificazione di monete, contraffazione e violazione di marchi e brevetti);
- reati di terrorismo;
- reati contro la personalità individuale;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati cd. di riciclaggio;
- delitti informatici;
- reati associativi;
- crimini contro l'industria e il commercio (es. concorrenza sleale con minaccia o violenza, frodi nell'esercizio del commercio)
- delitti in violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Dette comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo mail: organismodivigilanza@lottomatica.it. Qualora, invece, si intendesse comunicare dette violazioni in forma anonima si prega di utilizzare la Integrity Line aziendale (a tal proposito si veda la relativa sezione "Strumenti di Comunicazione" del presente Codice).

Leggi in materia di concorrenza e raccolta di informazioni sulla concorrenza

Lo scopo delle leggi sulla concorrenza, note anche come "leggi antitrust", "antimonopolio", "sul libero mercato" o "diritto delle intese", hanno lo scopo di assicurare pari opportunità di mercato e promuovere la libera concorrenza tra i soggetti che vi operano.

La Società compete sul mercato con integrità e ottempera alle leggi sulla libera concorrenza e l'antitrust in vigore nelle diverse giurisdizioni presso le quali svolge la propria attività. Gli esponenti aziendali che operano per conto della Società non dovranno stipulare accordi, di natura formale o informale, volti a limitare o restringere la concorrenza, né scambiarsi informazioni riguardanti la commercializzazione e la vendita di prodotti e servizi. Tra gli accordi di natura illecita vi sono quelli tesi a determinare o esercitare un controllo sui prezzi, all'allocazione di prodotti, mercati o territori, di clienti o fornitori, a stabilire i prezzi di vendita di un prodotto o a condizionare la vendita di determinati prodotti o la stipulazione di un contratto di acquisto di prodotti di un'altra società. La Società dovrà utilizzare esclusivamente mezzi appropriati e legittimi per la raccolta di informazioni di marketing e commerciali

sulla concorrenza. La Società non esercita indebite pressioni e non cerca di ottenere informazioni riservate da dipendenti attuali o da ex-dipendenti delle aziende sue concorrenti.

Sono previste gravi sanzioni a carico delle aziende o dei singoli individui colpevoli di violazione delle leggi sull'antitrust. Pertanto, è responsabilità di ciascuno, ove si nutrano dubbi sulle possibili implicazioni in materia di antitrust, contattare un funzionario dell'Ufficio Legale prima di assumere iniziative autonome.

Abuso di informazioni privilegiate

I titoli azionari della Società sono oggetto di pubblica negoziazione presso il mercato borsistico di Milano. La Società si impegna al rispetto delle regole di mercato e ad agire correttamente nell'ambito delle stesse.

L'abuso di informazioni privilegiate (o *insider trading*) indica l'acquisto o la vendita di titoli di una società effettuato grazie al possesso di informazioni privilegiate e non accessibili al pubblico, riguardanti la società, ovvero la comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata.

La pratica dell'*insider trading* è illegale, in quanto determina a favore di chi la esercita una posizione di vantaggio illecito nei confronti del mercato.

In generale si intendono "privilegiate" quelle informazioni rilevanti concernenti la Società che non siano state rese note al pubblico, in grado di influenzare la decisione di un investitore ragionevole rispetto all'acquisto o alla vendita di un titolo della Società. A tal riguardo, è vietato l'acquisto o la vendita di titoli della Società (effettuata direttamente o anche per interposta persona) qualora l'interessato sia a conoscenza di informazioni rilevanti concernenti la Società che non siano state rese note al pubblico; analogamente, è vietata la divulgazione a un soggetto terzo di informazioni interne privilegiate relative alla Società, per consentire a detto soggetto di acquistare o vendere titoli della società sulla base di tali informazioni.

Le informazioni interne privilegiate possono riguardare la Società o altre aziende che intrattengono rapporti d'affari con la Società quali clienti, fornitori o partner commerciali.

Manipolazione del mercato

Il reato di manipolazione del mercato concerne qualunque soggetto che diffonda informazioni false o simuli transazioni fittizie o adotti altri comportamenti tali da poter concretamente produrre una significativa alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Pertanto, possono essere irrogate sanzioni di natura penale ed amministrativa (i) a chiunque diffonda attraverso qualsiasi mezzo di informazione, ivi compreso Internet, informazioni, indiscrezioni o notizie false e tendenziose che forniscano o possano prevedibilmente diffondere segnali falsi o fuorvianti in merito a determinati strumenti finanziari; (ii) effettui operazioni di acquisto o di vendita od ordini di acquisto o di vendita che forniscano o possano prevedibilmente fornire al mercato segnali falsi o fuorvianti in merito alla domanda o all'offerta o al prezzo di strumenti finanziari; (iii) effettui operazioni di acquisto o di vendita od ordini di acquisto o di vendita tali da portare, ad opera di uno o più soggetti operanti tra loro in forma coordinata, il prezzo di uno o più strumenti finanziari ad un tali da fornire segnali falsi o fuorvianti in merito alla domanda o all'offerta o al prezzo di determinati strumenti finanziari.

Pagamenti illeciti

È fatto divieto a tutti gli esponenti aziendali e soggetti che agiscono per nome e/o per conto della Società di concedere, promettere, offrire o autorizzare soggetti terzi a effettuare qualunque pagamento o trasferimento di qualsivoglia bene di valore (per esempio denaro, merci o servizi), direttamente o per interposta persona, a clienti e fornitori, esistenti o potenziali, pubblici ufficiali o dipendenti governativi allo scopo di conseguire o mantenere posizioni di mercato o conseguire vantaggi di natura impropria. L'impiego di tangenti o altre forme di pagamento illecite o improprie nella conduzione degli affari della Società è severamente proibito.

La presente politica ha carattere inderogabile ed il divieto qui descritto si applica in via assoluta e in tutti i Paesi nei quali la Società svolge le proprie attività, indipendentemente dall'esistenza di specifiche leggi che proibiscano l'effettuazione di simili pagamenti, finanziamenti o altre analoghe prassi. Fatta eccezione per il settore molto circoscritto riguardante i cosiddetti "facilitating payments",¹ ove debba essere rilasciata una preventiva autorizzazione da un funzionario dell'Ufficio Compliance o dell'Ufficio Legale, non sono ammissibili eccezioni di sorta indipendentemente dall'importo o dalla modalità di effettuazione del pagamento in questione o dall'artificio impiegato per dissimulare la vera natura del pagamento effettuato.

Prevenzione del riciclaggio di denaro illecito

La Società dovrà intrattenere rapporti d'affari esclusivamente con clienti e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. Il riciclaggio di denaro illegale è il processo attraverso il quale somme ottenute con strumenti illeciti o destinate a scopi illeciti vengono convertite in modo tale da risultare regolarmente acquisite o non siano tracciabili ai fini dell'individuazione di chi le utilizza per finalità illecite. L'integrità e la reputazione della Società potrebbero risultare gravemente danneggiate dalla mancata individuazione di transazioni dirette al riciclaggio di denaro.

La Società è impegnata al pieno rispetto di tutte le leggi antiriciclaggio vigenti a livello mondiale. In particolare, in quanto società di diritto italiano, la Società risulta soggetta, tra le altre norme di legge e regolamentari, alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2007, e successive integrazioni e modificazioni, che recepisce i principi contenuti nelle direttive di riferimento dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio e salvaguardia dell'integrità del sistema finanziario.

COMPLIANCE E GOVERNANCE GLOBALE

Conduzione dell'attività d'affari globale

La Società è impegnata al rispetto delle leggi e delle normative che disciplinano la conduzione della proprie attività a livello internazionale. Le leggi dei paesi in cui la Società opera si estendono frequentemente anche alle sue unità aziendali, attività ed esponenti ovunque nel mondo.

Particolare importanza rivestono le norme anticorruzione, ivi compreso il Decreto 231, lo *U.S. Foreign Corrupt Practices Act* ("FCPA") e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali ("OECD"), che vietano la corruzione di pubblici

¹ Pagamenti di modesta entità assimilati a "diritti" governativi, ammessi dallo *U.S. Foreign Corrupt Practices Act* per lo "snellimento" di formalità burocratiche quali rilasci di permessi, certificati ecc. N.d.T.

funzionari stranieri e prescrivono specifici requisiti di registrazione contabile e l'effettuazione di controlli contabili interni. Esistono inoltre norme di legge italiane e statunitensi che vietano la partecipazione o la collaborazione all'attuazione di pratiche restrittive del mercato o boicottaggi economici imposti da altre nazioni, oltre a normative che regolamentano l'esportazione di determinati prodotti, servizi, dati tecnici e programmi informatici ad altre nazioni, nonché la riesportazione di tali articoli da una località esterna agli Stati Uniti ad un'altra.

La Società considera l'FCPA applicabile a tutte le proprie controllate di cui detiene una partecipazione di maggioranza, ivi comprese le società statunitensi e non statunitensi. Le unità aziendali eventualmente intenzionate a partecipare a joint venture societarie o a simili accordi che contemplano l'effettuazione di operazioni al di fuori degli Stati Uniti dovranno avvalersi della consulenza di un rappresentante dell'Ufficio Legale per stabilire se la documentazione contrattuale richieda l'inserimento di dichiarazioni da rilasciarsi ai sensi dell'FCPA.

Programma di compliance e governance globale

Essendo sottoposta a complesse normative di legge e regolamenti di carattere globale che disciplinano le attività di giochi e scommesse e a una sostanziale supervisione da parte delle autorità di vigilanza del settore delle lotterie, oltre che ai correlati controlli effettuati da agenzie e organismi governativi, la Società è impegnata al rispetto dei più elevati standard di etica commerciale e integrità e all'ottemperanza delle leggi e normative che disciplinano le proprie attività su scala globale. Tale impegno è dimostrato dall'adozione del Programma di compliance e governance globale della Società ("PCGG").

Lo scopo del PCGG è prevenire, individuare e correggere eventuali violazioni di legge e delle politiche e procedure della Società. Gli elementi del Programma di compliance e governance globale della Società comprendono la definizione degli standard di comportamento, la loro comunicazione, l'implementazione di un meccanismo per la comunicazione delle possibili eccezioni e segnalazioni, il monitoraggio e l'auditing e il mantenimento di una struttura organizzativa in grado di supportare l'attuazione del suddetto Programma.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Per eventuali informazioni su questioni attinenti a violazioni di legge o regolamenti ovvero in caso di esigenze di discussione di specifiche problematiche relative al Decreto 231, si prega di utilizzare una delle seguenti modalità di comunicazione:

Chiamare i numeri: (+ 39) 0651899025 o (401) 392-7600

Scrivere a: Ufficio Compliance e/o Organismo di Vigilanza

Lottomatica Group S.p.A.
Viale del Campo
Boario 56/d
00154 Roma, Italia

Ufficio Compliance

GTECH Corporation
GTECH Center
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02093

Email: asktheboard@lottomatica.it
compliance@gtech.com
organismovigilanza@lottomatica.it

La Integrity Line, gestita da un provider indipendente, rappresenta un canale riservato di comunicazione per riferire in forma anonima attività sospette di condotta illecita, o comunque, non etica commesse da chiunque.

INTEGRITY LINE

In Italia chiamare il numero: 800-870012
Negli USA chiamare il numero: 888-807-4832

Per l'inglese, premere 1
Per lo spagnolo, premere 2
Per il francese, premere 3
Per il polacco, premere 4
Per il tedesco, premere 5

Nel Regno Unito chiamare il numero: 0800-89-0011, oppure 888-807-4832

Ufficio Legale

www.lottomaticagroup.com and www.gtech.com

Ufficio Risorse Umane

www.lottomaticagroup.com and www.gtech.com

Politiche e procedure

La Società adotta politiche e procedure che implementano i principi descritti nel presente Codice. Questo materiale è consultabile agli indirizzi internet www.lottomaticagroup.com e www.gtech.com.

Dove è possibile reperire una copia del presente Codice?

Il presente Codice è disponibile e può essere scaricato dal sito internet di Lottomatica (www.lottomaticagroup.com) o da quello di GTECH (www.gtech.com).

Diversamente, una copia dello stesso può essere richiesta all'Ufficio Compliance.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n. 58/1998 o "TUF": il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ("TUF") costituisce il riferimento primario per la disciplina delle società quotate nell'ordinamento giuridico italiano.

Decreto Legislativo n. 231/2001 o "Decreto 231": il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (in pratica, una responsabilità penale) a carico di società e altri enti per reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio da propri dirigenti, amministratori o da soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza (quali dipendenti, agenti, fornitori, ecc.). Tale responsabilità ha carattere aggiuntivo rispetto a quella personale del soggetto che commette il reato. Le sanzioni amministrative più gravi prevedono forme di interdizione quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione o sue emanazioni, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, oltre a pesanti multe.

Decreto Legislativo n. 196/2003 o "Codice in materia di protezione dei dati personali" (o "Codice sulla privacy"): Testo unico che raccoglie le norme attualmente in vigore in Italia in tema di privacy, ivi compreso la definizione dei compiti del "Garante per la protezione dei dati personali" (Autorità italiana, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il controllo sul rispetto della normativa sulla privacy), soprattutto per ciò che concerne: a) assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto di tutte le leggi e normative applicabili; b) diffondere le norme che disciplinano gli aspetti connessi alla privacy nonché delle misure di sicurezza dei dati; c) impedire il trattamento di dati personali laddove vi sia il rischio di violazioni del diritto alla privacy.

Decreto Legislativo n. 30/2005 o "Codice della proprietà intellettuale": il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche che prevede una riorganizzazione e razionalizzazione delle norme di legge in materia di proprietà intellettuale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano e coordina le norme legislative nazionali a quelle della legislazione dell'UE e internazionale in materia di proprietà intellettuale.

Decreto Legislativo n. 231/2007: attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"): la legislazione statunitense **Foreign Corrupt Practices Act**, che si applica a tutte le unità aziendali a livello internazionale della Società, vieta alla Società, a suoi componenti, consulenti e soggetti affiliati di effettuare, versare, promettere, offrire o autorizzare, direttamente o per interposta persona, il pagamento di qualunque importo a funzionari governativi, partiti e candidati politici, allo scopo di conseguire o di mantenere posizioni commerciali o di influenzare tali soggetti affinché assumano decisioni favorevoli agli interessi della Società o di ottenere qualunque altro tipo di vantaggio illecito. L'FCPA contiene inoltre alcune disposizioni di natura contabile che prescrivono alle società statunitensi e alle società dalle stesse controllate di cui detengono una partecipazione di maggioranza di effettuare registrazioni complete e puntuali di tutte le operazioni societarie intraprese. Le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni dell'FCPA sono severe, sia a carico della società che dei singoli funzionari coinvolti.

Legge sulla concorrenza e l'antitrust: è l'insieme delle norme contenute in ciascun ordinamento giuridico che tutelano la libera concorrenza di mercato, impedendo che una società, operando singolarmente o in concorso con altre, comprometta il regolare funzionamento del mercato adottando condotte che integrino intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante e concentrazioni idonee a creare una posizione dominante.

OCSE: la **Convenzione Anticorruzione** (ufficialmente denominata *Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali*) è un accordo internazionale il cui scopo è abbattere i livelli di corruzione nei Paesi in via di sviluppo, promuovendo l'applicazione di sanzioni nei confronti dei reati di corruzione nelle transazioni economiche internazionali svolte da società stabilite in Paesi aderenti alla Convenzione.